

LARA OLIVETTI ⁽¹⁾

DISCENDENTI DI TRENTINI,
LORO ITALIANITÀ E LEGGE 379/2000:
FINE DI UNA DISCRIMINAZIONE
E RICONOSCIMENTO DI UN DATO DI FATTO

PER PORRE FINE AD UNA DISCRIMINAZIONE: VERSO LA LEGGE 14.12.2000 N. 379

Le radici della legge 14 dicembre 2000 affondano in Trentino, dove è stata voluta fortemente. Qui movimenti di solidarietà sociale e cristiana, fin dagli anni ottanta, hanno promosso un fervente dibattito politico sul riconoscimento della cittadinanza agli italiani fuori dai confini nazionali attraverso l'associazione Trentini nel Mondo ⁽²⁾.

In un'Italia liberata dalla guerra e impegnata nella ricostruzione, questa parte della società fu tra le prime a cercare i propri emigrati all'estero e a comprenderne il destino comune all'intera cittadinanza ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Questo contributo nasce dalla riflessione comune con Rino Zandonai nell'aprile 2009, in vista della sua relazione a questo Convegno. Della sua alta opera sociale e politica, questo scritto cerca di trasmettere l'onestà intellettuale, l'umiltà, l'aderenza sensibile al sentire della «nostra gente». Si ringraziano i presidenti Bruno Fronza e Ferruccio Pisoni, per aver collaborato a raccogliere i pezzi di questa memoria con la generosità e la serietà con cui hanno reso grande la storia dell'Associazione Trentini nel Mondo e dell'intera comunità emigrata.

⁽²⁾ «Sono state cinque le organizzazioni di ispirazione cristiana a dare vita all'associazione su proposta delle ACLI di Trento. Le altre quattro realtà regionali che hanno condiviso con entusiasmo la proposta furono la Giunta Diocesana dell'Azione Cattolica, la Pontificia Opera di Assistenza, le ACLI di Bolzano e la Democrazia Cristiana di Trento. [...] Il nostro obiettivo è stato quello di dimostrare solidarietà verso i moltissimi emigrati trentini all'estero, sia in Europa che oltremare specialmente in Sud America, partiti in gran parte prima del 1900 e molti dal 1946 al 1965» (Bruno Fronza, citato in F. PISONI, *Un solco lungo 50 anni. L'Associazione Trentini nel Mondo dal 1957 al 2007*, Associazione Trentini nel Mondo, Trento 2007, p. 9).

⁽³⁾ «La Trentini nel Mondo è, dopo 'Friulani nel Mondo', la seconda associazione

L'impegno per il riconoscimento degli emigrati come cittadini di pieno diritto si inserisce nella più ampia missione dell'associazione per il recupero dei legami, la valorizzazione del contributo degli emigrati al Trentino e all'Italia, la solidarietà nel bisogno, lo scambio e il progresso.

Accanto alla ricerca e cura dei contatti con gli emigrati, all'istituzione di scuole e di servizi per l'assistenza, la promozione culturale e delle iniziative di solidarietà reciproca, una rete presto ampia di circoli e delegazioni trentine nel mondo evidenziò il bisogno di riconoscere ufficialmente il legame degli emigrati con lo stato di origine, attraverso la cittadinanza.

Alla legge del 14 dicembre 2000 si arrivò per gradi, attraverso il superamento della diffidenza verso la doppia cittadinanza e verso gli emigrati. Essa è espressione e tappa fondamentale del percorso di recupero alla società italiana di migliaia di emigrati trentini, fino ad allora scomparsi dalla storia d'Italia. Il riferimento a quell'iter permetterà di comprendere le ragioni e il significato della legge 379/2000 per l'Associazione e per la comunità trentina, oggetto della presente testimonianza.

* * *

La gran parte degli emigrati partì dal Trentino, come dalle altre province italiane, prima del 1920: un'epoca in cui masse di lavoratori europei erano chiamati a coprire il grande fabbisogno di manodopera nelle Americhe, in seguito all'abolizione della schiavitù.

A differenza degli altri italiani, gli emigrati trentini di quel periodo furono considerati stranieri dallo stato italiano e pertanto tagliati fuori dalla comunità di origine. Privati della cittadinanza dell'Impero austro-ungarico fin dalla partenza, gli emigrati si trovarono nello stato di apolidi, incapaci di trasmettere ai loro discendenti la stessa cittadinanza originaria⁽⁴⁾. Caduto l'impero, essi risultarono parimenti esclusi dall'estensione della cittadinanza italiana, all'atto dell'annessione del Trentino all'Italia, essendo la stessa riservata a coloro che rientrarono nel territorio

regionale sorta alla ricerca dei legami e nel tentativo di tutela dei figli della sua terra condannati all'emigrazione. [...] Fummo i primi, fin dagli inizi, a porre alla base della nostra azione associativa, assieme alla ricerca delle radici [...], un impegno di tutela, nelle forme che il tempo consentiva, di quanti dovevano lasciare la loro terra per trovare all'estero un pane meno scarso e amaro. Così che l'origine della Trentini nel Mondo può essere rintracciata, negli anni dell'immediato dopoguerra, in quel mondo che andava formandosi intorno alle organizzazioni cattoliche, specialmente per l'istruzione e la formazione professionale» (Lino Guardini, citato in F. PISONI, *Un solco lungo 50 anni*, cit., pp. 15-16).

⁽⁴⁾ La perdita della cittadinanza per l'emigrante era prevista dalla Patente Imperiale del 24 marzo 1832, capo IV, articolo 9.

italiano entro un anno ⁽⁵⁾. Una condizione che non potè realizzarsi, per le enormi distanze e difficoltà di spostamento dalle terre di emigrazione, la povertà e la lotta alla sopravvivenza degli emigrati e dell'Italia stessa.

Altra consistente parte di emigrati lasciò il Trentino fra il 1946 e il 1965. Partiti in possesso della cittadinanza italiana, i trentini come gli altri emigrati ne furono presto spogliati. Essi dovettero normalmente acquisire la cittadinanza dello stato di residenza per essere integrati nella società; una circostanza non tenuta in debito conto dalla legge italiana e dalla quale derivava la perdita della cittadinanza di origine in via automatica ⁽⁶⁾. Una legge che testimonia l'indifferenza del tempo verso la sorte dei lavoratori italiani all'estero, se non l'ostilità per un fenomeno migratorio di massa che svuotò ampie aree del paese e segnò profondamente la storia di ogni famiglia italiana. In mancanza di ogni registro degli italiani partiti e stabilitisi all'estero, in mancanza altresì di un rapporto con le rappresentanze dello stato italiano all'estero, la cancellazione degli emigrati dall'anagrafe dei residenti e la perdita automatica della cittadinanza italiana ebbero l'effetto di far sparire milioni di persone da ogni menzione in Italia.

Francesco Saverio Nitti affermò che «gli emigrati non avrebbero perso nulla del Paese di origine a diventare dei cittadini degli stati che li ospitano, in quanto la 'doppia nazionalità' può essere facilmente regolata e quando torneranno non saranno meno italiani di prima» ⁽⁷⁾. Ispirandosi a quella memoria, l'associazione Trentini nel Mondo fu in prima fila nelle conferenze nazionali dell'emigrazione italiana a proporre soluzioni alle esigenze di tutela, riconoscimento e scambio con «gli italiani che vivono il mondo» (tema della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione italiana del 1988), attraverso l'istituzione di un'anagrafe degli italiani all'estero, il riacquisto della cittadinanza, la partecipazione politica, l'istruzione, la previdenza, il sostegno e la valorizzazione.

Per il recupero degli emigrati alla società italiana l'associazione promosse numerosi incontri a Trento, a Roma, presso le ambasciate italiane all'estero e le comunità trentine, grazie all'instancabile impegno del suo fondatore, Bruno Fronza ⁽⁸⁾. L'Associazione, trovando il sostegno della

⁽⁵⁾ Articolo 78, terzo capoverso, del Trattato di Pace concluso tra l'Italia e l'Austria a Saint Germain-en-Laye il 10 settembre 1919.

⁽⁶⁾ Articolo 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555.

⁽⁷⁾ Francesco Saverio Nitti, 1908, citato da Ferruccio Pisoni al Convegno «Doppia cittadinanza per il pieno godimento dei diritti dei migranti», Trento, Centro Santa Chiara, 6-7 marzo 1987, atti pubblicati dall'Associazione Trentini nel Mondo, Trento, novembre 1987, p. 81.

⁽⁸⁾ Della vasta e continua opera al servizio della comunità, citiamo qui di Bruno Fronza l'esperienza di fondatore dell'Associazione Trentini nel Mondo, quella di vice-

Provincia autonoma di Trento e raccogliendo l'impulso dell'Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati ed Emigrati (UNAIE), riuniti più volte a convegno esperti della materia, esponenti del Ministero dell'Interno, degli Affari Esteri, parlamentari e loro gruppi, le associazioni nazionali di emigrati, regioni e rappresentanti delle comunità emigrate all'estero e della stampa⁽⁹⁾. In tali occasioni, ed in particolare al Convegno di Trento del marzo 1987, si offrirono approfondimenti giuridici e comparatistici, a carattere politico, economico e sociale, come raramente avvenne in altre sedi del dibattito italiano sulla cittadinanza, e si affrontarono temi quali quello dell'anagrafe degli italiani all'estero ed altri argomenti collegati.

Il riconoscimento della doppia cittadinanza agli emigrati italiani apriva il varco a una nuova concezione della cittadinanza, forse per la prima volta nel panorama internazionale, e proprio da parte del popolo che emigrò più di ogni altro in Europa. Si prospettava la cittadinanza italiana come relazione non più esclusiva nei confronti di uno stato, cittadinanza che pertanto poteva essere «doppia». Emergeva la persona emigrata nei suoi forti legami a più di una società, in considerazione della sua mobilità. Si notava che questo vincolo di appartenenza superava il territorio dello stato, potendo essere cittadini anche gli emigrati in quanto residenti all'estero. Si considerava la sofferenza che quei legami portano con sé, nel vederli allentare dallo stato di origine, nella difficoltà di allacciarli nella società di residenza, nel sentire avanzare l'esclusione indifferente da entrambe le parti, nel diventare «stranieri» per tutti.

La strada per l'accoglimento di una concezione della cittadinanza che includesse anche gli emigrati era nuova e molte erano le opposizio-

presidente dall'origine al 1978, poi di presidente fino al 1994; presidente delle ACLI Trentine dal 1949 al 1961, membro del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige nelle legislature II, IV, V e VI. «Bruno Fronza sarà l'anima, la memoria storica ed il testimone dell'Associazione lungo tutti i 50 anni della sua storia, dalla nascita ad oggi» (F. PISONI, *Un solco lungo 50 anni*, cit., p. 47). Da presidente onorario, Bruno Fronza è sempre al lavoro a tutela di emigrati e immigrati di ogni origine, sia per l'associazione Trentini nel Mondo che in altre sedi.

(9) Fra i protagonisti del dibattito fin dai primi anni, si ricordano esponenti del Ministero degli Affari Esteri – il sottosegretario Franco Foschi, i funzionari Mario Sica e Ugo Aldrighetti, del Ministero dell'Interno – il prefetto Paolo Guglielman in qualità di direttore della Divisione cittadinanza del Ministero dell'Interno, nonché il ministro Tiziano Tessitori. Si ricordano inoltre membri del Parlamento quali i senatori Luigi Granelli, Arnaldo Colleselli, Mario Toros (presidente dell'Ente Friuli nel Mondo), il professor Giovanni Kojanec, rappresentanti delle regioni e province autonome, esponenti di numerose associazioni nazionali di emigrati. Il Convegno promosso dall'Associazione Trentini nel Mondo a Trento nel marzo 1987 rappresentò una delle tappe più importanti. L'onorevole Ferruccio Pisoni contribuì in modo determinante anche nella veste di presidente dell'U.N.A.I.E.; egli fu presidente della Trentini nel Mondo dal

ni. Ricordiamo quelle sollevate dall'amministrazione del Ministero degli Esteri e di quello dell'Interno, per la prospettiva di dover riconoscere cittadine ampie masse di emigrati all'estero e di dover fungere da riferimento a tempo indeterminato per l'esercizio dei diritti connaturati alla cittadinanza. In un'epoca in cui la doppia cittadinanza era vista con sospetto, la questione del riconoscimento della cittadinanza degli emigrati italiani residenti all'estero, una cittadinanza da vivere accanto a quella acquisita nello stato di arrivo, aveva una portata rivoluzionaria e nuova a livello internazionale. Il riferimento principale era la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanze plurime, la quale sancì il principio della perdita automatica della cittadinanza di origine, allorché se ne avesse acquisita un'altra attraverso una manifestazione espressa di volontà⁽¹⁰⁾. *«Il parere dei funzionari ministeriali era sempre contrario»*, ricorda Bruno Fronza, *«ma non bastava il loro parere tecnico: ciò che contava era il parere politico del Governo»*⁽¹¹⁾.

È sulla effettiva volontarietà dell'acquisto della cittadinanza dello stato di emigrazione che si consuma buona parte del dibattito sull'ammissibilità della bipolidia⁽¹²⁾. Ma anche sul diritto di voto degli emigrati italiani all'estero, in quanto cittadini, emerse da più parti una preoccupazione, nella politica e nell'amministrazione⁽¹³⁾. Anche nelle amministrazioni locali fu espresso il timore di dover accogliere numerosi emigrati di ritorno, in qualità di nuovi concittadini con pieno diritto, portatori di idee nuove e potenzialmente confliggenti con quelle dominanti. Eppure, nel solco tracciato dal lungo impegno del ministro Mirko Tre-

1994 al 2009, nonché esponente politico della Democrazia cristiana e parlamentare europeo dal 1984 al 1994.

⁽¹⁰⁾ Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 6 maggio 1963, ratificata con legge 4.10.1966 n. 876.

⁽¹¹⁾ Intervista dell'8 aprile 2010, documento audio presso l'Associazione Trentini nel Mondo.

⁽¹²⁾ *«[C']è da chiedersi quanto sia 'volontaria' tale espressione da parte di chi, non trovando il modo di risolvere il problema esistenziale nel proprio paese, è costretto a sottemettersi all'acquisizione di quella cittadinanza per poter lavorare, progredire, realizzarsi o di chi acquista una cittadinanza straniera solo per il fatto di essere nato in un determinato stato»* (F. Pisoni in *Doppia cittadinanza per il pieno godimento dei diritti dei migranti*, Atti del convegno di Trento, marzo 1987, cit., p. 84).

⁽¹³⁾ *«In Parlamento fin dagli anni cinquanta, ad ogni legislatura venivano depositate proposte di legge sul voto agli emigrati da parte di parlamentari di diverse tendenze politiche. Il dibattito sulle stesse si arrestava però dopo la discussione generale. I partiti di sinistra in particolare, temendo che il voto degli emigrati fosse loro contrario, bloccavano l'iter. In questo erano agevolate dal fatto che le soluzioni prospettate scontavano modifiche costituzionali che non avrebbero potuto passare senza il voto determinante della sinistra»* (Franco Pisoni in F. PISONI, *Un solco lungo 50 anni*, cit., p. 147).

maglia, quei timori cedevano il passo all'apertura e all'opportunità di progredire anche grazie alla visione di quanti avevano sperimentato la vita in società diverse. Anche a Trento si propugnava l'idea secondo cui «non vi è cittadinanza piena senza la possibilità pratica di esercitare il più importante diritto che la sostanzia: il diritto al voto politico» (14).

Anche ragioni di carattere politico-economico furono opposte ai fautori del recupero degli italiani all'estero, determinate dall'opportunità di lasciare andare lavoratori italiani all'estero e scoraggiare il loro ritorno in pieno diritto in Italia, per favorire la maggiore occupazione di quanti restavano e la crescita economica del paese.

Il dibattito di quegli anni coniugò in modo organico ragioni giuridiche, esigenze politiche ed aspetti umani, contribuendo in modo determinante alla comprensione più ampia del valore dell'ammissione alla piena cittadinanza degli emigrati, fino all'affermazione del principio della doppia cittadinanza nella riforma di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n. 91 (15). Da allora, conserva la cittadinanza italiana il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera (articolo 11). Fu un determinante passo che portò anche altri stati europei al superamento della concezione della cittadinanza come appartenenza della persona ad un unico stato. Oggi la doppia cittadinanza è stata ammessa dagli ordinamenti di molti stati nel mondo. L'Italia ha recentemente revocato la propria adesione alla parte della Convenzione di Strasburgo che prevede la perdita della cittadinanza d'origine in caso di acquisizione della cittadinanza di un altro stato per espressa volontà. Lo stesso hanno fatto i governi di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo (16).

Il riacquisto della cittadinanza italiana per gli emigrati residenti all'estero fu ammesso, seppure in via temporanea, fino al 1997 (17).

(14) Franco Pisoni in F. PISONI, *Un solco lungo 50 anni*, cit., p. 147. Il Ministero degli Affari Esteri osservava: «Se, per ipotesi assurda, gli italiani all'estero fossero solo cinquecentomila, il problema del diritto di voto sarebbe già stato probabilmente risolto. Se, per ipotesi nuovamente assurda, i cittadini italiani all'estero fossero venti milioni, ebbene, si potrebbe essere sicuri che questa sarebbe la pietra tombale sul diritto di voto» (Mario Sica, vicedirettore della Direzione generale dell'Emigrazione in *Doppia cittadinanza*, cit., p. 75).

(15) «Qualcuno ha affermato, a ragione, che la nuova legge sulla cittadinanza era nata al Centro Santa Chiara di Trento. Questo riconoscimento è giovato assai all'Associazione perché si era accreditata a livello nazionale come la sede di associazione più esperta e coinvolta nei temi della cittadinanza» (Franco Pisoni in F. PISONI, *Un solco lungo 50 anni*, cit., p. 114).

(16) Il riferimento è alla denuncia del 4 giugno 2009 da parte dell'Italia del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima. Invocato in particolare dagli emigrati italiani in Belgio, questo atto permetterà anche di mantenere la cittadinanza belga all'atto dell'acquisizione di quella italiana.

(17) Articolo 17 l. 91/1992 e modificazioni introdotte dalla l. 736/1994 e 662/1996.



Bruno Fronza, Convegno di Trento del 6-7 marzo 1987 (Archivio Associazione Trentini nel Mondo).



Convegno di Trento, 25/26 maggio 2001. Da sinistra: Prof. Giovanni Kojanec, Pres. onorario Bruno Fronza, Pres. Ferruccio Pisoni, dottor Guido Menghetti e dottoressa Perla Stancari (Ministero dell'Interno) (Archivio Associazione Trentini nel Mondo).

I trentini e altri emigrati prima del 1920 dai territori appartenuti all'Impero austro-ungarico ottennero una forma di riconoscimento da parte dello stato, seppure in forma limitata alla equiparazione a «stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica» (18). La cittadinanza poteva essere concessa ai soli discendenti fino alla seconda generazione, qualora si fossero trasferiti in Italia, dopo tre anni di residenza (19).

* * *

Grazie al programma di riacquisto della cittadinanza italiana, furono in molti gli emigrati italiani ad essere riammessi in qualità di cittadini di pieno diritto fino al 1997, ma senz'altro la gran parte degli emigrati trentini fu esclusa. Essi rimasero pressoché gli unici a non poter ottenere il riconoscimento dell'origine italiana, poiché in larga parte emigrati prima del 1920 e considerati sempre stranieri. Diversamente, i discendenti di emigrati nello stesso periodo dalle altre province potevano essere agevolmente riconosciuti cittadini *jure sanguinis*, con effetto dalla loro nascita.

L'equiparazione dei discendenti di emigrati da 'tutte' le province d'Italia fu una scelta politica fortemente invocata, proposta in numerosi successivi incontri con le parti politiche e i ministeri. I trentini continuavano infatti ad essere considerati meno italiani degli altri. L'azione della Trentini nel Mondo ebbe rinnovato impulso con il direttore Rino Zandonai sia presso le istituzioni in Italia che all'estero, nelle comunità emigrate dei continenti, promuovendone l'attiva partecipazione al processo di riconoscimento sociale e politico, ancor prima che giuridico.

Ogni anno furono presentate proposte di legge dai parlamentari trentini che parteciparono al dibattito. Da ultimo, fu presentata nel 1998 la proposta di legge significativamente intitolata «*Disposizioni per l'equiparazione ai cittadini italiani delle persone già residenti nei territori del*

(18) Articolo 18, l. 91/1992.

(19) L'espresso riferimento dell'articolo 18 all'articolo 9, comma 1 lettera a) rende chiaro che l'acquisto della cittadinanza italiana per gli emigrati trentini e degli altri territori appartenuti all'Impero austro-ungarico si configurava come una concessione con provvedimento discrezionale dell'amministrazione, seppure in forma agevolata rispetto alla naturalizzazione dello straniero, e non di un diritto al riconoscimento della cittadinanza: «La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni...».

Trentino-Alto Adige appartenuti all'Impero austro-ungarico e dei loro discendenti» ⁽²⁰⁾.

Seguirono numerosi incontri con tutte le parti interessate e con rappresentanti parlamentari, componenti della Commissione Affari Costituzionali, capigruppo e segreterie dei partiti per far comprendere ragioni e opportunità di adottare la legge e mettere all'ordine del giorno del parlamento la proposta perché fosse sottoposta al procedimento legislativo. Nel giugno del 2000, i Circoli Trentini del Brasile scrissero al Presidente della Repubblica Ciampi invocando la sua attenzione anche per quella parte di italiani.

Iniziato il procedimento, l'idea dell'equiparazione non passò. Prevalsero istanze volte ad ammettere l'acquisizione della cittadinanza in via straordinaria, sulla base della manifestazione di volontà da parte dei discendenti di emigrati, una dichiarazione di *elezione* della cittadinanza italiana. Similmente a quanto avvenne per la previsione di un programma di riacquisizione della cittadinanza dall'estero (articolo 17 l. 91/1992, cit.), la possibilità di acquisto della cittadinanza fu ammessa in via temporanea. Il lasso di tempo concesso fu di cinque anni.

La posizione dei trentini emigrati fu associata in Parlamento a quella degli abitanti di tutti gli altri territori appartenuti all'Impero austro-ungarico annessi all'Italia e alla Jugoslavia al termine della Prima guerra mondiale. L'originaria proposta di equiparazione alla condizione degli altri emigrati italiani fu accantonata, in ragione della differenziata composizione delle popolazioni dei territori considerati, fino a trasformarsi, nel procedimento legislativo, in una opportunità di optare per la cittadinanza italiana. La legge del 14 dicembre 2000, n. 379 fu intitolata quindi «*Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*». La cittadinanza italiana divenne un diritto e non più una concessione amministrativa. Il diritto a eleggere la cittadinanza italiana entro cinque anni fu riconosciuto alle persone nate e già residenti nei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, nonché ai loro discendenti ⁽²¹⁾.

⁽²⁰⁾ A.C. 4541 d'iniziativa del deputato Sandro Schmid, sostenuta, in particolare, dall'on. Marco Boato e al Senato dal sen. Tarcisio Andreolli.

⁽²¹⁾ Articoli 1 e 2 della legge n. 379/2000. Fu abrogato l'articolo 18 della legge n. 91/1992 che aveva previsto l'equiparazione agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica, al fine della naturalizzazione.

TESTIMONANZA DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE, DAI PRIMI PASSI ALLA PROSSIMA CONCLUSIONE

L'approvazione della legge rappresentò uno strumento per fare di più e non un punto d'arrivo per la Trentini nel Mondo. Da subito iniziarono i preparativi per un nuovo incontro con il Governo, deputato ad attuare le nuove disposizioni, al fine di comprenderne la portata ed assicurarne l'attuazione. Rino Zandonai tornò subito dai funzionari ministeriali e ottenne la loro disponibilità ad un nuovo incontro in Trentino con i rappresentanti delle comunità emigrate, i Comuni, la Provincia e gli altri interessati ⁽²²⁾. Fu un incontro importante, nel quale poterono essere discussi i primi dubbi interpretativi e si ottennero indicazioni dal Ministero dell'Interno su come avere effettivo accesso alla cittadinanza. Al fine di far presentare in tempo utile le dichiarazioni dagli aventi diritto, l'associazione propose un testo e lo diffuse attraverso la rivista e il sito internet dell'associazione, assieme alle indicazioni avute sulla procedura.

In quell'occasione, il Ministero dell'Interno annunciò la costituzione di una Commissione *ad hoc*, in cui funzionari di diversi ministeri – della Giustizia, degli Affari Esteri, dell'Interno – e un esperto dell'Università La Sapienza di Roma – avrebbero dato una valutazione tecnica nell'ambito dei procedimenti di cittadinanza, in considerazione della loro complessità. Si affermava che tale complessità derivasse dal fatto che la legge 379/2000 si riferiva a territori di partenza degli emigrati notoriamente a composizione etnico-linguistica mista. Una selezione delle dichiarazioni presentate, operata a livello centrale da parte della Commissione, avrebbe consentito di evitare l'attribuzione della cittadinanza a persone di origine diversa da quella italiana ⁽²³⁾.

⁽²²⁾ All'incontro intervennero il professor Giovanni Kojanec e i dottori Guido Menghetti e Perla Stancari del Ministero dell'Interno. La rivista mensile «Trentini nel Mondo» diffuse un dossier sull'evento e la relazione integrale del Ministero dell'Interno, presentata dalla dottoressa Stancari (numero di giugno 2001, p. 15 ss.).

⁽²³⁾ «Tale procedura comporterà l'esame dei presupposti di fatto e di diritto, come è avvenuto in passato per i riacquisti ex art. 17, da parte di una Commissione Interministeriale che dovrà verificare l'esistenza di tutti gli elementi idonei richiesti dalla legge e quindi la residenza, o meglio, la pertinenza nei territori e far ragionevolmente ritenere, altresì, l'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano del richiedente» (Perla Stancari, direttore della ripartizione personale dell'Università «La Sapienza» di Roma, in seguito direttore del Servizio Cittadinanza della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale – Ministero dell'Interno – fino al 2009; relazione al Convegno di Trento del 25/26 maggio 2001 pubblicata sulla rivista «Trentini nel Mondo», n. 6/2001, pp. 21-22). Perla Stancari osservava in quella sede «che la nuova legge non usa più la formu-

Il Ministero dava chiarimenti importanti circa il quadro normativo di riferimento nella valutazione, con riferimento ai trattati internazionali e alla normativa vigente. Pur avendo il parlamento escluso di considerare gli emigrati austro-ungarici come cittadini italiani dall'origine ed istituito un regime straordinario di acquisto della cittadinanza per elezione, proprio perché considerati diversi dagli emigrati italiani, il Ministero ravvisava l'opportunità di riferirsi a principi ritenuti applicabili al riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, quali la trasmissibilità della cittadinanza prima del 1948 esclusivamente in via paterna. Per conseguenza, sarebbero stati esclusi dalla cittadinanza i figli nati prima del 1948 da emigrate dai territori austro-ungarici coniugate a cittadini stranieri.

Tali indicazioni evidenziavano un contesto nel quale l'attuazione della legge appariva un obiettivo arduo da raggiungere. La Trentini nel Mondo esprimeva da allora l'impegno ad incontrare la Commissione interministeriale non appena operante, al fine di proporre che essa esaminasse solo le dichiarazioni considerate dubbie o carenti dai Comuni e dai Consolati e non la totalità dei procedimenti, al fine di evitarne la prevedibile paralisi⁽²⁴⁾. La comunità trentina in Brasile esprimeva il timore di non riuscire ad accedere alla cittadinanza, osservando che vi erano già file di migliaia di persone da anni in attesa di essere ricevuti ai consolati. Si segnalavano le perplessità espresse dal Console dello stato brasiliano dove è maggiore la presenza di emigrati trentini, il Paranà. Egli affermava che il termine quinquennale per presentare le dichiarazioni di cittadinanza italiana non era sufficiente, fermo restando l'impegno a fare il possibile, rimanendo in attesa di direttive⁽²⁵⁾.

la 'di origine italiana'. Ciò potrebbe significare che chiunque, anche se di ceppo slavo o tedesco, parente di un individuo che fosse stato residente in quei territori prima del 1920 e fosse emigrato all'estero prima di quella data, potrebbe richiedere la cittadinanza italiana. C'è da osservare infatti che, durante gli anni del dominio dell'Impero austro-ungarico sui territori poi ceduti all'Italia in virtù del Trattato di San Germano entrato in vigore il 16 luglio 1920, la monarchia asburgica fece immigrare in Istria molti appartenenti a paesi dell'Impero per dare a quel territorio una configurazione maggiormente vicina alle tradizioni mitteleuropee. Risulta quindi importante comparare per gli anni precedenti al 1920 la presenza degli appartenenti al gruppo etnico linguistico italiano rispetto a quello slavo o tedesco». Sulla base del censimento del 1910, veniva precisato che gli abitanti italiani e ladini erano il 93,3% in Trentino e Ampezzo, in Sudtirolo il 9,2%, nella zona costiera Adriatica il 51,8%, nel circondario di Gorizia, Gradisca, Sezana, Tolmino e Monfalcone il 34,5%, in Istria il 40,2%, a Fiume il 50%, in Dalmazia il 3%, mentre a Zara erano indicati come 'maggioranza'.

⁽²⁴⁾ Rivista «Trentini nel Mondo», n. 6/2001, p. 16.

⁽²⁵⁾ Dichiarazioni rilasciate alla rivista «Insieme» della comunità italo-brasiliana, riportate nella rivista «Trentini nel Mondo», n. 6/2001, p. 16.

L'associazione promosse una intensa campagna d'informazione con i Circoli trentini all'estero per raggiungere le comunità trentine, soprattutto in Sud America dove risultano più numerose. Nell'agosto 2001, istituì un servizio di orientamento sull'acquisizione della cittadinanza italiana che opera tutt'oggi, anche attraverso la diffusione di informazioni a mezzo stampa e internet. Da allora, più di quattromila persone e loro famiglie hanno contattato l'associazione e ricevuto informazioni per presentare la loro dichiarazione di cittadinanza, hanno ottenuto sostegno in caso di problemi, interventi di mediazione con le istituzioni in caso di incomprensioni.

La Commissione interministeriale diramò nel dicembre 2001 le invocate direttive a Comuni e Consolati ⁽²⁶⁾. Le indicazioni ministeriali furono accolte con apprensione dalla Trentini nel Mondo e dai Circoli. Come anticipato, si confermava l'intenzione di applicare la legge 379 riferendosi a criteri ad essa estranei, con l'effetto di escludere i discendenti in linea materna nati prima del 1948, per soddisfare questioni di ragionevolezza ed evitare disparità «nei confronti degli altri discendenti di connazionali emigrati all'estero incorsi nella perdita del nostro *status civitatis*». Si richiedeva di dimostrare l'«appartenenza al gruppo linguistico ed etnico italiano» mediante attestazioni di organizzazioni di emigrati all'estero o relative alla partecipazione ad attività culturali italiane, o la prova del mantenimento di relazioni con i familiari in Italia ⁽²⁷⁾. A tale proposito, le associazioni di emigrati segnalavano la mancanza di criteri unitari in base ai quali si sarebbe potuta affermare l'«italianità» dei richiedenti, dei quali la stessa legge 379 non faceva menzione. La popolazione trentina e quelle degli altri territori annessi nel 1920 erano formate da abitanti di origini diverse. Del resto, non possiamo tracciare

⁽²⁶⁾ Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, n. K. 78 del 24.12.2001 (D'Ascenzo).

⁽²⁷⁾ «Al fine di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti i destinatari della disciplina introdotta dalla legge n. 379/2000 dovranno produrre presso l'Ufficiale dello stato civile del Comune interessato o presso la competente Autorità consolare italiana in caso di residenza all'estero i seguenti documenti: [...] 6. Un'attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l'italianità dell'interessato, quali i seguenti: a) livello di notorietà dell'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell'interessato e dei suoi ascendenti; b) dichiarazione di appartenenza nazionale; c) data di iscrizione all'organismo che rilascia l'attestazione», oltre a «ogni altra utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare, ecc...)» (circolare citata).

una unica origine delle popolazioni degli stati preunitari. A queste ultime fu estesa la sovranità del Regno d'Italia, senza distinzione o esclusione di etnia. Per quanto riguarda i territori austro-ungarici, il Trattato di Saint Germain estese la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano nati nei territori annessi all'Italia, senza distinguere se fossero figli o nipoti di tedeschi, italiani, slavi, boemi o altri ⁽²⁸⁾. Quei nuovi italiani e i loro discendenti formano la popolazione odierna delle provincie di Trento, Bolzano, Gorizia, Trieste, di Ampezzo e delle altre zone allora annesse, la cui origine composita è parte integrante della stessa identità italiana.

Si obiettava che fosse arbitrario pretendere di fare oggi, in via amministrativa, una selezione etnica (o etnico-linguistica) che mai fu operata dalla legge, oltretutto in assenza di una definizione di etnia nell'ordinamento italiano. La questione fu affrontata con pragmatismo dal direttore Rino Zandonai che propose un modello di attestazione di origine italiana dal Trentino e ne ottenne l'approvazione almeno verbale da parte della Commissione competente. La dichiarazione, diramata a tutti i Circoli trentini, contribuì a semplificare la presentazione della dichiarazione di cittadinanza italiana in tutta la comunità emigrata.

Seguirono missioni all'estero in cui la Trentini nel Mondo promosse il dialogo con le comunità emigrate in vasta scala, se si considera che i Circoli Trentini sono 232 nel mondo. Si moltiplicarono le azioni di informazione e di assistenza per accedere alla procedura di acquisto della cittadinanza, con la collaborazione degli stessi Circoli, delle Federazioni, dei Consulitori per la Provincia autonoma di Trento nei diversi continenti e dei Consolati.

Alla mancanza di una campagna d'informazione istituzionale, l'associazione e i Circoli sopperirono con il volontariato, la formazione, la sensibilizzazione delle autorità, la diffusione delle informazioni. Oltre agli incontri periodici con i Circoli Trentini in molti paesi, ricordiamo gli incontri al Congresso mondiale della Gioventù Trentina del 5-14 settembre 2003 e presso le comunità trentine in Messico per far conoscere la legge e aiutare gli aventi diritto a fare domanda (Città del Messico, 4-6 giugno 2006). Le iniziative avvennero soprattutto negli stati in cui la popolazione di origine trentina in particolare è più numerosa e scarsi i mezzi a disposizione dei consolati per far fronte all'applicazione della legge. Soprattutto in Brasile si sono concentrati gli sforzi per lungo tempo; sono stati costituiti centri territoriali di informazione e assistenza per l'accesso alla procedura di riconoscimento della cittadinanza a Flo-

⁽²⁸⁾ Articoli 70 e 71 del Trattato.

rianopolis, Nova Trento, Curitiba, Vitoria, San Paolo, Piracicaba, Porto Alegre, Jundiá, Belo Horizonte, Salvador e Rodeio. Il lavoro di tutte le parti permise l'effettiva conoscenza della legge 379/2000 da parte delle comunità trentine in Brasile e consentì di aiutare circa ventimila persone ad avvalersi del diritto riconosciuto ⁽²⁹⁾.

Nonostante gli sforzi profusi, alla scadenza del termine previsto dalla legge, gran parte della comunità trentina rimaneva esclusa dalla possibilità di avvalersi della legge. In vista delle elezioni del Parlamento italiano, i Consolati rimandarono la ricezione delle istanze di cittadinanza per mancanza di personale sufficiente a provvedere all'aggiornamento dell'AIRE e delle liste elettorali. Le liste di attesa ai consolati si allungavano e molti potenziali richiedenti erano destinati a rimanere esclusi dalla presentazione entro il termine quinquennale previsto dalla legge 379/2000. Solo circa 350 procedimenti di riconoscimento della cittadinanza risultavano in quel momento definiti presso la Commissione interministeriale, mentre parte della comunità italiana all'estero non era stata ancora raggiunta dalla notizia dell'esistenza della legge.

Nuovi incontri con i parlamentari trentini ed esponenti politici dell'emigrazione contribuirono a portare in Parlamento la questione della ritardata e parziale esecuzione della legge 379/2000 e la proposta di abolire il termine per la presentazione delle dichiarazioni. Il presidente Pisoni nel 2005 scriveva ai presidenti di Camera e Senato, ai gruppi parlamentari e ai Ministri competenti:

Porre una scadenza temporale al riconoscimento di un diritto significa porre in essere una discriminante fra gli stessi cittadini italiani. È assai difficile immaginare equo un procedimento che non considera ancora italiani coloro per i quali l'Italia ha fatto un immenso sacrificio. Non riteniamo che la diversa storia di questi territori possa giustificare una disparità di trattamento nell'ammissione al riconoscimento della cittadinanza ⁽³⁰⁾.

La discussione della proposta trovò spazio nell'ambito del procedimento legislativo sulla proposta di modifica dell'articolo 17 della legge 91/1992, con riferimento all'«acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e di Slove-

⁽²⁹⁾ Stima basata sui dati relativi al numero di aventi diritto assistiti al dicembre 2005 dai Circoli Trentini di Porto Alegre (4.679), Piracicaba (circa 4.900), Vitoria (3.428), Curitiba (circa 7.000).

⁽³⁰⁾ Lettera del 29 marzo 2005.

⁽³¹⁾ Emendamento introdotto alla Camera dall'onorevole Marco Boato e portato avanti al Senato dal senatore Mauro Betta, membri delle rispettive Commissioni per gli Affari Costituzionali.



Rino Zandonai (Archivio Associazione Trentini nel Mondo).



Discendenti di emigrati Trentini a Curitiba riuniti per un incontro sull'acquisizione della cittadinanza italiana, 2006 (Foto Peron, archivio della Rivista mensile «Insieme» (Brasile)).

nia e dei loro discendenti»⁽³¹⁾. La soppressione del termine quinquennale nel testo della legge 379/2000 fu approvata alla Camera ma non al Senato⁽³²⁾. Fu accolta invece la proposta di una ulteriore proroga quinquennale, in sede di conversione del decreto-legge «Milleproroghe» del 2005⁽³³⁾.

Dal dibattito in Parlamento e dai pareri consultivi emergeva il convincimento che i potenziali italiani all'estero sarebbero stati «troppi» e che il voto non potesse essere «concesso» a tutti. Permaneva il timore di stravolgere un ordine fondato sulla visione del cittadino italiano unicamente come residente in Italia, rispetto al quale l'emigrante e la sua famiglia sono un'eccezione, tollerata entro numeri relativamente piccoli. Oltre tale limite, tracciato in base alla prossimità territoriale (residenza), generazionale (grado di discendenza), etnica o linguistica, si è considerati stranieri. La Trentini nel Mondo e molte altre realtà dell'emigrazione ritengono invece che sia necessario tenere maggiormente conto del fatto che il popolo italiano, più di ogni altro, è in gran parte emigrato durante tutto l'arco della sua storia. La libertà di emigrazione è connaturata nel nostro paese, tanto da essere espressamente protetta dalla Costituzione (articolo 35). È a questa realtà e non ad ideologie precostituite che si ispira una visione della cittadinanza più aderente all'identità di una popolazione disseminata in più territori. Le molteplici forme di organizzazione e comunicazione rendono ormai evidente il fatto che buona parte della comunità nazionale ha superato i confini del territorio e mantiene stabilmente legami importanti con l'Italia. Questi aspetti devono essere considerati adeguatamente nel rapporto fra lo stato italiano e i suoi cittadini.

⁽³²⁾ La Commissione Affari Costituzionali del Senato in sede deliberante, a seguito del parere negativo del relatore e del rappresentante del Governo, non approvò la soppressione del termine, al terzo articolo del disegno di legge n. 3582 nella seduta del 9.2.2006, n. 599: «Art. 3 (Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379) 1. *Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: 'entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono soppresse.*»

⁽³³⁾ Legge n. 51 del 23.2.2006, allegato 1 - nuovo art. 28 bis decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, dall'emendamento proposto dal senatore trentino Renzo Gubert: «*Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austro-ungarici, e ai loro discendenti. 1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni.*». È da notare che risultarono esclusi in questo passaggio parte dei destinatari della legge 379/2000, ovvero le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico e successivamente ceduti alla Jugoslavia. Se per coloro che rimasero nei territori vi fu l'estensione della cittadinanza italiana successivamente e, da ultimo, il riacquisto in base all'articolo 17 della legge 91/1992, per coloro che emigrarono all'estero prima del 1920 la legge 379/2000 rappresentò l'ultima opportunità, fino al 20 dicembre 2005.

* * *

La proroga del termine diede l'opportunità alla Trentini nel Mondo, assieme ai Circoli, alle Federazioni e ai Consulori per la Provincia autonoma di Trento di fare di più per la promozione dell'informazione sulla legge e della libera scelta di eleggere la cittadinanza italiana per quanti ne avevano diritto. Nuovi incontri e continui contatti, con la collaborazione fattiva di numerosi Consoli, favorirono l'accesso alla procedura di molte persone. Nel settembre 2008, i centri brasiliani di assistenza per la cittadinanza dei Circoli Trentini, riuniti a convegno dalla Trentini nel Mondo, comunicarono di avere assistito per la presentazione delle istanze 38.822 richiedenti. Dei procedimenti iniziati presso i Consoli, solo circa l'1% risultava definito.

Emergeva con evidenza la necessità di assicurare l'applicazione della legge nei diversi paesi in modo omogeneo e rispettoso del diritto di partecipazione al procedimento da parte degli interessati. Numerose segnalazioni giunsero nel tempo da persone che affermavano di essere state escluse dalla procedura in base a criteri non previsti dalla legge (discendenza in linea femminile, oppure da avi trentini naturalizzati statunitensi, argentini o messicani, scarsa conoscenza della lingua italiana, anche se i corsi statali sono organizzati solo in poche grandi città nel mondo). Alcuni affermano che la loro domanda per ottenere la cittadinanza era stata rinviata per anni, altri dicono di non essere stati ricevuti, senza preavviso, altri ancora dicono di ricevere sempre informazioni parziali e di dover affrontare lunghi viaggi e spese ingenti invano.

Queste persone appaiono di fatto prive di tutela, di fronte alle difficoltà correlate al doversi rivolgere dall'estero ai tribunali in Italia per rilevare l'illegittimità dei comportamenti dell'amministrazione. È emerso un diffuso senso di sfiducia verso le istituzioni che non rispondono, o talvolta lo fanno senza dare adeguate spiegazioni, lasciando ad attendere per anni gli emigrati sulla soglia della cittadinanza. Davanti ad uno stato spesso percepito dalla gente come un interlocutore faticoso e ostile, la Trentini nel Mondo, i Circoli e le Federazioni, i Consulori hanno cercato l'incontro, la mediazione dei conflitti, la comunicazione tra le parti. I molti incontri con i Consoli e i funzionari hanno permesso di far conoscere ad una più ampia platea gli sforzi dell'amministrazione e di far comprendere le ragioni di un sistema che necessita di una riforma strutturale per includere fra i cittadini italiani anche gli emigrati.

* * *

In questi anni di vigenza della legge, alcune centinaia di persone e famiglie si sono trasferite in Italia, in buona parte in Trentino. Qui han-

no dato inizio al procedimento di acquisto della cittadinanza o hanno atteso la definizione del procedimento iniziato all'estero. La Provincia Autonoma ha contribuito al loro inserimento con un programma di sostegno al rimpatrio. La legge provinciale ha sostenuto anche con provvidenze a carattere economico il rientro definitivo di molti emigranti in Trentino, permettendo di aiutare alcune centinaia di persone e famiglie in difficoltà, provenienti prevalentemente dall'Argentina e dal Brasile⁽³⁴⁾. La Trentini nel Mondo è stata fortemente impegnata su questo fronte, offrendo ogni collaborazione al positivo inserimento nella comunità, con il concorso delle istituzioni e i servizi del territorio. L'ascolto e la comprensione umana sono stati alla base del servizio condotto dal direttore Rino Zandonai. La sua opera ha reso la Trentini nel Mondo il luogo di ritorno dove gli emigrati e i loro discendenti trovano sempre un'accoglienza fraterna, con semplicità, immediatezza ed una particolare attenzione alle difficoltà individuali.

L'arrivo, in questi anni, dei discendenti di emigrati è senz'altro dovuto alla possibilità di inserirsi nella comunità con l'acquisizione della cittadinanza riconosciuta dalla legge 379/2000. Tuttavia, risulta che una minima parte di quelle persone l'ha effettivamente ottenuta finora. Molte sono tornate all'estero, altre sono rimaste. La definizione del procedimento comporta anni di attesa ed ha aperto alcune importanti questioni: l'autorizzazione al soggiorno, l'accesso al lavoro, il vivere con i familiari, l'inserire i figli a scuola. Molti hanno comunque trovato inserimento lavorativo da subito.

Quanto all'autorizzazione al soggiorno, i permessi per lavoratori stranieri non risultarono accessibili, in quanto sottoposti a quote annuali esigue, mentre le quote riservate a stranieri di origine italiana ebbero scarsa applicazione⁽³⁵⁾. Fu necessario fare riferimento al permesso di soggiorno per motivo di «attesa della cittadinanza», nominato dal Regolamento del Testo Unico sull'immigrazione⁽³⁶⁾. Mancava una previsione chiara di quali facoltà fossero concesse ai titolari di tale permesso e,

⁽³⁴⁾ Successivamente gli aiuti sono stati limitati agli emigrati e loro discendenti fino alla seconda generazione, con l'effetto di escludere i discendenti degli emigrati prima del 1920 (Legge provinciale del 21 dicembre 2007 n. 23, art. 76 comma 5).

⁽³⁵⁾ L'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 istituì quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi».

⁽³⁶⁾ Articolo 11, comma 1 lettera a, decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394.

per questa lacuna, presto emersero difficoltà all'autorizzazione dei familiari. Solo a seguito di azioni giudiziarie, con il sostegno della Trentini nel Mondo, alcune famiglie ottennero di rimanere. Quelle decisioni, rese dal Tribunale di Trento, dalla Corte di Appello e poi dalla Corte di Cassazione fra il 2006 e il 2009 formano il principale riferimento a tutela dell'unità familiare di quanti sono in attesa della cittadinanza italiana ⁽³⁷⁾. Le pronunce giudiziarie, tuttavia, non fecero cambiare idea all'amministrazione e il rilascio dei permessi fu ancora negato. Altre famiglie si fermarono di fronte all'opposizione della polizia e rimasero irregolarmente soggiornanti o dovettero tornare nel paese di origine.

Presto divenne difficile anche essere ammessi al lavoro, in quanto si evidenziò la mancanza di una previsione normativa che consentisse di esercitare attività lavorativa ai titolari del permesso di soggiorno per motivo di attesa della cittadinanza. Le autorità locali, dapprima, promossero un'intesa favorevole all'accesso al lavoro, ma poi espressero avviso contrario dall'inizio del 2008 ⁽³⁸⁾. Di conseguenza, molte persone non ottennero il rinnovo del contratto di lavoro alla scadenza, né poterono stipularne uno nuovo, dovendo così ricorrere al lavoro irregolare o riparare in altre province in Italia, dove le autorità locali consentivano l'accesso al lavoro. Venuta a mancare una prospettiva concreta di integrazione, molte persone se ne andarono e altre desistettero dal rientrare in Trentino.

⁽³⁷⁾ Tribunale di Trento, decreti del 6 ottobre 2005 Cron. 2254/05 e 22.7.2006 Cron. 1970/06 (Benini); Corte di Appello di Trento, decreto dell'8.11.2006 Cron. n. 773 (rel. De Falco) e decreto dell'11.06.2007 Cron. n. 31 (rel. Maione); Corte di Cassazione, I sez. civ., sentenze del 3.4.2008 n. 8582 e 29.5.2009 n. 12680. Si osserva che i titolari del permesso di soggiorno per motivo di attesa della cittadinanza, pur identificandosi astrattamente in tutti coloro che hanno in corso un procedimento di acquisto della cittadinanza, sono in realtà principalmente i destinatari della legge 379/2000 e dell'art. 17 bis e ter della legge 91/1992, in quanto la trattazione di quei procedimenti richiede una valutazione condotta a livello centrale dall'Amministrazione, secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno. I discendenti di altri emigrati italiani, diversamente, accedono alla cittadinanza attraverso una procedura decentrata presso i Comuni in tempi molto brevi. Inoltre, gli stranieri in attesa della cittadinanza per naturalizzazione, beneficio di legge o altre modalità sono normalmente già inseriti da anni in Italia con permessi di soggiorno ad altro titolo, per lavoro, permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo o per famiglia.

⁽³⁸⁾ «Verbale di intesa in tema di diritto al lavoro a favore del soggetto titolare di permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza» del 12.6.2007 fra la Provincia autonoma di Trento e la Questura di Trento. Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, risposta a quesito della Questura di Trento, nota del 12.9.2007 prot. n. 400/A/2007/3602/P/5.12 (Lorio). Comunicazione della Provincia autonoma di Trento – Servizio Lavoro – dell'11.1.2008, prot. n. 996.

In questo quadro, ci si avvicina alla scadenza della proroga del termine previsto dalla legge 379/2000 per accedere alla cittadinanza italiana. La Trentini nel Mondo si unisce alle organizzazioni dell'emigrazione e si ripropone come propulsore nazionale del recupero degli italiani emigrati alla piena cittadinanza, a partire dall'eliminazione del termine che rende i trentini diversi dagli altri emigrati ⁽³⁹⁾. L'esperienza di questo cammino e di quello per la legge di cui trattiamo oggi ha fatto emergere l'esistenza di una grande parte della popolazione italiana a lungo ignorata.

Più recentemente, l'aumentata capacità di spostamento di persone e informazioni ha favorito il moltiplicarsi veloce dei contatti e la maggiore visibilità delle comunità emigrate, la diffusa conoscenza della vita in Italia, tale da far vacillare l'obiezione dell'affermata ignoranza degli elettori all'estero. Anche dal recente rimpatrio di discendenti di emigrati trentini è conseguita una maggiore apertura delle comunità locali all'incontro. Un andamento questo che concorre con sentimenti di timore del cambiamento cui si è esposti, anche quando gli stranieri hanno un cognome familiare. Riconoscere la cittadinanza significa ammettere tutti ad un confronto tra pari, disporsi realmente ad un possibile cambiamento, andando oltre la curiosità di un incontro occasionale. È questo un terreno in cui ci si confronta fra cittadini italiani di esperienze diverse, con gli imbarazzi e i timori che suscita il riconoscimento dell'uguaglianza della dignità umana. La Trentini nel Mondo ha voluto testimoniare nel tempo l'aderenza a questo valore.

⁽³⁹⁾ La proposta è portata avanti dalla deputata trentina Laura Froner e dagli onorevoli Franco Narducci e Fabio Porta, eletti nella Circoscrizione Estero (A.C. 2930/XVI presentata il 12 novembre 2009). I parlamentari hanno più volte interrogato il Governo in merito alle difficoltà di attuazione della legge 379/2000. Si richiamano qui le interrogazioni del 7.4.2005 (3/04397 dell'onorevole Olivieri), del 7.2.2007 (2-00139/XV dell'onorevole Molinari), del 19.7.2009 (4-03847/XVI degli onorevoli Porta, Bucchino, Farina, Fedi, Garavini, Narducci, De Torre e Froner) e l'Ordine del Giorno della Camera del 24.2.2010 A.C. 3219 in cui il Parlamento impegna il Governo «*a predisporre misure idonee per continuare a rendere possibile, anche attraverso una ulteriore proroga del suddetto termine del 31 dicembre 2010, la presentazione delle domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte degli aventi diritto indicati in precedenza*».